

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 161

OGGETTO: Accordo di collaborazione interistituzionale tra INPS e CNEL.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 16 ottobre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 158 del 16 ottobre 2025;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto l'articolo 10, lett. c), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il quale prevede che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) predispone rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del

Il Segretario

Il Presidente

mercato del lavoro, nonché sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo all'esame critico dei dati rilasciati dalle fonti istituzionalmente preposte, favorendone l'elaborazione univoca;

Visto, altresì, l'articolo 17 della medesima legge n. 936/1986, ai sensi del quale è stato istituito presso il CNEL l'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro presso il quale viene depositata la contrattazione collettiva dei settori pubblico e privato, sia di livello nazionale che decentrato, anche ad accesso diretto via web;

Visto l'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede che nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate, attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'Archivio;

Considerato che il CNEL ha avviato con le principali Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro un processo di riorganizzazione e potenziamento dell'Archivio, allo scopo di migliorare la comprensione delle dinamiche della contrattazione collettiva e di fornire agli utenti e al Paese un'informazione completa, tempestiva e accurata sui fenomeni che la caratterizzano;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'individuazione dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, su base nazionale, nell'ambito della categoria di riferimento, è rilevante ai fini della determinazione della retribuzione da assumere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale;

Considerato che l'identificazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati, in ogni settore e comparto produttivo, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, costituisce informazione di preminente rilevanza ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'INPS;

Preso atto che l'INPS acquisisce, mensilmente, attraverso le dichiarazioni contributive trasmesse dai datori di lavoro, il dato relativo alla forza aziendale e, nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro censiti, l'informazione afferente al contratto applicato, e trimestralmente, attraverso le dichiarazioni contributive trasmesse dai datori di lavoro domestico, il dato relativo al versamento del contributo di assistenza contrattuale all'ente bilaterale;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 9 dicembre 2021 con cui è stato adottato l'«Accordo di collaborazione interistituzionale tra

INPS e CNEL”, come modificato dalla determinazione del Commissario Straordinario n. 43 del 14 settembre 2023, di durata triennale e giunto a scadenza;

Tenuto conto che INPS e CNEL, alla luce degli elementi di complementarità che emergono dal quadro delle rispettive funzioni istituzionali, intendono proseguire la collaborazione interistituzionale finalizzata allo scambio dei dati in proprio possesso, estendendo il censimento e la classificazione dei contratti collettivi di lavoro all’ambito del lavoro domestico, attualmente non censito, in ragione della specifica modalità di dichiarazione e pagamento dei contributi previdenziali, che non prevede la trasmissione del modello Uniemens;

Rilevato che le informazioni in possesso dell’INPS e del CNEL consentiranno di svolgere indagini sulla rappresentatività dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di formalizzarne le risultanze, allo scopo di favorire la compiuta applicazione degli istituti normativi che assumono a riferimento le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro comparativamente più rappresentativi su base nazionale, in riferimento a ogni settore e comparto produttivo;

Preso atto che l’Accordo disciplina la collaborazione tra il CNEL e l’INPS finalizzata allo scambio fra i dati presenti nell’Archivio dei contratti collettivi di lavoro e le informazioni che l’INPS trae dal modello Uniemens e dai modelli di pagamento utilizzati dai datori di lavoro domestico;

Preso atto che la collaborazione è volta, altresì, a realizzare un’analisi congiunta dei contratti nazionali stipulati nel nostro Paese, per una valutazione sull’applicazione dei minimi contrattuali, anche con riferimento alle diverse qualifiche previste e alla loro distribuzione in base ai livelli retributivi, allo scopo di misurare le differenze dai contratti prevalenti;

Preso atto che CNEL e INPS, potranno collaborare a progetti di ricerca comuni, scambiandosi, nei tempi e con modalità definite ai sensi dell’Accordo, i flussi informativi individuati, e promuoveranno l’informazione e la consultazione reciproca su aspetti di comune interesse;

Preso atto che CNEL e INPS si impegnano a dare pubblicità alle attività realizzate e ai risultati conseguiti nell’ambito dell’Accordo, dandone notizia sui rispettivi siti istituzionali e altri mezzi di comunicazione ritenuti efficaci;

Preso atto che ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall’attuazione dell’Accordo;

Preso atto che l’Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza;

Rilevato che l’accesso ai dati dell’INPS previsto dall’Accordo deve intendersi in ogni caso riferito a dati anonimi, quindi, non riconducibili in alcun modo a

persone fisiche identificate o identificabili, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

D E L I B E R A

di adottare l'Accordo di collaborazione interistituzionale tra INPS e CNEL, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava



ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

tra

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (di seguito denominato più brevemente "**CNEL**" o anche "Consiglio" ovvero, congiuntamente all'INPS, "Parti"), con sede in Roma, viale David Lubin n. 2, codice fiscale 80198830582, nella persona del suo Presidente,, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio,

e

l'**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (di seguito denominato più brevemente "**INPS**" o anche "Istituto" ovvero, congiuntamente al CNEL, "Parti"), con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona del suo Presidente,, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Generale dell'Istituto;

VISTI

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");

PREMESSO CHE:

- il CNEL, ai sensi dell'art. 99 della Costituzione della Repubblica Italiana, è Organo di rilievo costituzionale che contribuisce alla legislazione economica e sociale;
- il CNEL, in attuazione dell'art. 10, c.1, lett. c), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, predispone rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, nonché sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo all'esame critico dei dati rilasciati dalle fonti istituzionalmente preposte, favorendone l'elaborazione univoca;
- il CNEL, in attuazione dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, raccoglie e aggiorna nell'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro (di seguito denominato "Archivio") la contrattazione collettiva dei settori pubblico e privato, sia di livello nazionale che decentrato, anche ad accesso diretto via web;
- ai sensi dell'art. 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene assegnato dal CNEL in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'Archivio;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, unitamente all'interpretazione operata attraverso l'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'individuazione dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, su base nazionale, nell'ambito della categoria di riferimento, è rilevante ai fini della determinazione della retribuzione da assumere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al rispetto degli accordi e contratti collettivi di lavoro nazionali nonché

di quelli territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale;

- in relazione ai profili normativi sopra enunciati, l'identificazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati, in ogni settore e comparto produttivo, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale costituisce informazione di preminente rilevanza ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'INPS;
- l'INPS acquisisce mensilmente, attraverso le dichiarazioni contributive trasmesse dai datori di lavoro, il dato relativo alla forza aziendale e, nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro censiti, l'informazione afferente al contratto applicato; acquisisce trimestralmente, attraverso le dichiarazioni contributive trasmesse dai datori di lavoro domestico, il dato relativo al versamento del contributo di assistenza contrattuale all'ente bilaterale;
- l'INPS, allo scopo di accrescere l'affidabilità dei sistemi preordinati a favorire l'identificazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati, in ogni settore e comparto produttivo, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, ritiene opportuno ampliare il censimento e la classificazione dei contratti collettivi di lavoro applicati nel Paese, onde rilevarne, attraverso le dichiarazioni contributive, la portata applicativa; l'ampliamento si estende anche all'ambito del lavoro domestico, attualmente non censito, in ragione della specifica modalità di dichiarazione e pagamento dei contributi previdenziali, che non prevede la trasmissione del modello UNIEMENS;
- il CNEL ha avviato con le principali Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, in ragione di specifico protocollo, un processo di riorganizzazione e potenziamento dell'Archivio, allo scopo di migliorare la comprensione delle dinamiche della contrattazione collettiva e di fornire agli utenti e al Paese un'informativa completa, tempestiva e accurata sui fenomeni che la caratterizzano;
- il CNEL e l'INPS, in considerazione dei principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce degli elementi di complementarità che emergono dal quadro delle rispettive funzioni istituzionali in materia di contrattazione collettiva, nell'esercizio delle rispettive finalità istituzionali e nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni, hanno manifestato la volontà di proseguire la collaborazione interistituzionale finalizzata allo scambio dei dati in proprio possesso, avviata con l'Accordo di cui alla determinazione presidenziale n. 71 del 13 giugno 2018 e successivamente con l'Accordo di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 9 dicembre

2021, come modificato dalla determinazione del Commissario Straordinario n. 43 del 14 settembre 2023, giunto a scadenza;

- le informazioni in possesso dell'INPS e del CNEL consentiranno di svolgere indagini sulla rappresentatività dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di formalizzarne le risultanze, allo scopo di favorire la compiuta applicazione degli istituti normativi che assumono a riferimento le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro comparativamente più rappresentativi su base nazionale, in riferimento a ogni settore e comparto produttivo;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione interistituzionale.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente Accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNEL e l'INPS finalizzata allo scambio fra i dati presenti nell'Archivio dei contratti collettivi di lavoro istituito presso il CNEL, e le informazioni che l'INPS trae dal modello UNIEMENS trasmesso mensilmente dalle aziende e dai modelli di pagamento trimestrali utilizzati dai datori di lavoro domestico. La collaborazione è volta anche a realizzare un'analisi congiunta dei contratti nazionali stipulati nel nostro Paese, per una valutazione sull'applicazione dei minimi contrattuali, anche con riferimento alle diverse qualifiche previste e alla loro distribuzione in base ai livelli retributivi, allo scopo di misurare le differenze dai contratti prevalenti.
2. CNEL e INPS potranno collaborare a progetti di ricerca comuni, scambiandosi, nei tempi e con modalità definite ai sensi del presente Accordo, i flussi informativi individuati, e promuoveranno l'informazione e la consultazione reciproca su aspetti di comune interesse.

Articolo 3

(Modalità di attuazione)

1. In esecuzione del presente Accordo, l'INPS si impegna a fornire al CNEL, sulla base dei tempi e modalità di cui all'articolo 7, le seguenti informazioni derivanti dai modelli Uniemens, aggregate, afferenti a ciascun CCNL:

- a. numero medio di datori di lavoro che dichiarano di applicare il contratto nell'anno civile di riferimento;
- b. numero medio di lavoratori ai quali si applica il contratto nell'anno civile di riferimento, con l'indicazione della distribuzione per provincia in cui i lavoratori svolgono l'attività lavorativa e la loro distinzione per genere a condizione che non vi sia rischio di re-identificazione degli interessati;

e le seguenti informazioni aggregate afferenti ai dati presenti nei modelli di pagamento dei datori di lavoro domestico:

- a. numero dei rapporti di lavoro domestico, per i quali è versato trimestralmente il contributo di assistenza contrattuale all'ente bilaterale a condizione che non vi sia il rischio di identificazione degli interessati;
- b. numero dei datori di lavoro domestico che versano trimestralmente il contributo di assistenza contrattuale all'ente bilaterale a condizione che non vi sia il rischio di identificazione degli interessati;
- c. numero di lavoratori per i quali risulta versato trimestralmente il contributo di assistenza contrattuale all'ente bilaterale a condizione che non vi sia il rischio di identificazione degli interessati.

2. Di ogni contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, il CNEL si impegna a fornire all'INPS, sulla base dei tempi e modalità di cui all'articolo 7, le seguenti informazioni:

- a. codice alfanumerico CNEL;
- b. denominazione del contratto e sua versione elettronica;
- c. denominazione della/e Organizzazione/i datoriale/i firmataria/e, con distinta evidenza della/e associazione/i di natura confederale e di quella/e di categoria;
- d. denominazione della/e Organizzazione/i sindacale/i dei lavoratori firmataria/e, con distinta evidenza della/e associazione/i di natura confederale e di quella/e di categoria;
- e. codice e denominazione del macrosettore contrattuale CNEL;
- f. eventuale cessazione o confluenza in altro contratto/codice con relativa decorrenza;

- g. eventuali codice/i CNEL confluiti.
3. Il CNEL si impegna a fornire supporto all'INPS ai fini della compiuta qualificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 4

(Obblighi delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio e a consentire il reciproco accesso ai dati in proprio possesso nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale, segreto d'ufficio e segreto statistico.
2. La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture amministrative del CNEL e le strutture dell'INPS, che avranno facoltà di coinvolgere altri soggetti previo accordo tra le Parti medesime. Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente Accordo ciascuna delle Istituzioni si avvarrà delle proprie risorse professionali, strumentali ed economiche, senza alcun impegno finanziario fra le Parti stesse.

Articolo 5

(Diffusione dei risultati)

1. Le Parti si impegnano a dare pubblicità alle attività realizzate e ai risultati conseguiti nell'ambito del presente Accordo, attraverso notizia sui rispettivi siti istituzionali e altri mezzi di comunicazione ritenuti all'uopo efficaci. In particolare, le Parti, sulla base di modalità e periodicità da definire, si impegnano a rendere pubblici, per ogni settore e comparto produttivo, le informazioni qualitative e quantitative afferenti a ogni contratto nazionale, in modo da consentire, sulla base del numero dei lavoratori ai quali il medesimo si applica, l'individuazione dei contratti collettivi di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
2. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CNEL e l'INPS.
3. La diffusione dei risultati dell'attività congiunta è regolamentata dalle Parti in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, tramite scambi di note via PEC tra i referenti. Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare a fini istituzionali, e previa opportuna intesa, i

risultati delle attività svolte in collaborazione, da consentire a condizione che non venga compromesso l'interesse dell'altra Parte alla riservatezza.

Articolo 6 **(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)**

1. L'accesso ai dati dell'INPS previsto dal presente Accordo deve intendersi in ogni caso riferito a dati anonimi; quindi, non riconducibili in alcun modo a persone fisiche identificate o identificabili, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE.
2. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Le Parti assicurano che gli eventuali trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
4. Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo non è prevista alcuna comunicazione di dati personali tra le Parti né alcun trattamento di dati personali.
5. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Articolo 7 **(Tempi e modalità)**

1. L'INPS trasmette, tramite PEC, le informazioni entro il mese di aprile successivo alla fine di ciascun anno civile, sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente presentate.
2. Nella logica della telematizzazione dei flussi informativi tra le pubbliche amministrazioni, INPS e CNEL realizzano una cooperazione applicativa secondo le «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni» adottate da AGID con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021, finalizzata alla trasmissione telematica delle informazioni sui contratti depositati al CNEL. La trasmissione da parte del CNEL degli eventi rilevanti ai fini delle denunce retributive (deposito nuovo accordo e cessazione/confluenza), realizzatisi nel mese, avviene non oltre la fine del mese successivo, tranne che per luglio, che avviene entro la fine di settembre.
3. L'INPS mette a disposizione del CNEL, sul proprio sito istituzionale, anche una web-application, tramite cui il CNEL può trasmettere i dati di cui al comma 2 del presente articolo. L'accesso alla web-application avviene secondo le regole e le policy di sicurezza e privacy previste dall'INPS per l'accesso ai propri servizi on-line.

Articolo 8

(Referenti dell'Accordo)

1. Per la corretta applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, le Parti individuano propri referenti, i cui dati di riferimento saranno comunicati con appositi scambi di note tra l'INPS e il CNEL.

Articolo 9

(Durata, oneri e modifiche dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo PEC.
2. Qualora non si proceda al rinnovo, le Parti si impegnano a istituire, entro il termine di sei mesi antecedenti alla scadenza dello stesso, un tavolo tecnico finalizzato all'elaborazione di un nuovo Accordo.
3. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza del presente Accordo, l'Istituto provvederà alla revoca dell'accesso ai flussi informativi di cui agli artt. 2 e 3.
4. Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione del presente Accordo.

5. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.

per il CNEL
il Presidente

.....

per l'INPS
il Presidente

.....